



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax*

### **ORDINANZA N. 22/2010**

Il Tenente di Vascello (CP) Pil. sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto Arbatax:

- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 Novembre 2005, sui criteri microbiologici applicati ai prodotti alimentari;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 05 Dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento n. 583/2004 e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei Regolamenti n. 854/2004 e n. 882/2004 deroga al Regolamento n. 852/2004 e modifica dei regolamenti n. 853/2004 e n. 854/2004;
- VISTO** Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della commissione del 5 Dicembre 2005, che fissa le disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) numeri 853-854-882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) 853-854/2004;
- VISTO** L'art. 8, comma 6 della legge 5 Giugno 2003, n°131, il quale provvede che, in sede di conferenza Stato-Regioni, il governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 27/03/2003 "etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo";
- VISTO** Il Decreto Legislativo n°109 del 27/01/1992 "attuazione delle direttive n°89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari";

- VISTA** L'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n°131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano .relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria;
- VISTA** La nota in data 20 Ottobre 2006, con il quale il Ministero della Salute ha inviato alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome, una proposta di intesa relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria;
- VISTA** La Circolare prot. n. 0008124/C.C.N.P. in data 11.01.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Centro Nazionale Pesca;
- VISTA** La Circolare prot. n. 0008124/C.C.N.P. in data 06.02.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Centro Nazionale Pesca;
- CONSIDERATA** L'opportunità di predisporre linee guida applicative del settore al fine di fornire un ausilio per gli operatori e gli organi di controllo e di garantire una uniforme applicazione della normativa sul mercato comunitario nel rispetto dei principi generali in materia e degli obblighi imposti dalla vigente legislazione e di individuare punti di sbarco del pescato per il controllo delle condizioni di sbarco nel porto di Arbatax;
- ACQUISITO** Il parere dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L. n° 4) - Servizio Veterinario Igiene Alimenti di Lanusei;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 65 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima), nonché l'art. 21 della 14 luglio 1965 n°963;

## **ORDINA**

### **Articolo 1 (Definizioni)**

Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

**PRODOTTI DELLA PESCA:** tutti gli animali marini o di acqua dolce ( ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi, gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane) selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali.

**PRODOTTI DELL'ACQUACOLTURA.** tutti i prodotti della pesca nati ed allevati in condizioni controllate dall'uomo fino al momento della loro commercializzazione come prodotti alimentari ed i pesci o crostacei di mare catturati giovani nel loro ambiente ed allevati in cattività fino a quando abbiano raggiunto la taglia commerciale richiesta per il consumo umano.

**COMMERCIALIZZAZIONE:** ai sensi del Regolamento CE2406/96 è la prima messa in vendita e/o la prima vendita sul territorio della Comunità di prodotti destinati al consumo umano.

**TRASBORDO o TRAVASO:** tutte le operazioni necessarie per il trasferimento del prodotto ittico o dell'acquacoltura dall'unità da pesca o dalla sede dell'impianto di acquacoltura al veicolo autorizzato a trasportare i prodotti della pesca/acquacoltura ad un mercato ittico, ad un impianto collettivo per le aste, ad uno stabilimento riconosciuto o altra unità d'impresa alimentare (stabilimento) che svolge attività di commercializzazione di prodotti della pesca.

**STABILIMENTO:** ogni unità di un'impresa del settore alimentare;

**STABILIMENTO RICONOSCIUTO:** ogni unità di un'impresa del settore alimentare in possesso del riconoscimento previsto ai sensi del Regolamento CE 853/2004.

**PICCOLE QUANTITÀ DI PRODOTTI DELLA PESCA:** un quantitativo di 100Kg per sbarco giornaliero da un peschereccio (manuale di buona prassi igienica per la produzione primaria - attività di pesca edito dal MIPAF).

**MERCATO LOCALE:** territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e il territorio delle Province contermini.

**SERVIZIO VETERINARIO:** Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale della Azienda ASL n° 4 di Lanusei.

## **Articolo 2** **(Ambito di applicazione)**

La presente Ordinanza si applica a tutte le unità da pesca e impianti di acquacoltura che intendono effettuare o effettuano operazioni di commercializzazione e/o trasbordo in banchina su autoveicoli di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito del porto di Arbatax.

## **Articolo 3** **(Punti di sbarco)**

1. Per il porto di Arbatax, al fine di consentire il controllo delle condizioni di sbarco dei prodotti della pesca catturati da parte del Servizio Veterinario, sono istituiti i seguenti punti di sbarco del pescato (meglio individuati nel stralcio planimetrico in Allegato 1)
  - Punto A: in darsena peschereccia, per unità inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda;
  - Punto B: sul molo di ponente, per unità superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda.
2. La banchina del molo di ponente è destinata, principalmente, alle operazioni commerciali. L'attività di sbarco del pescato deve avvenire nella porzione di banchina lasciata libera dalle unità mercantili ivi ormeggiate. Nel caso in cui l'intera banchina sia impegnata da unità mercantili, sarà cura del Comando di porto autorizzare lo sbarco presso altre banchine, informando di ciò il Servizio Sanitario della A.U.S.L. di Lanusei.
3. Lo sbarco dei prodotti di acquacoltura dovrà avvenire nella zona immediatamente e ridosso delle strutture a terra dello stabilimento.

## **Articolo 4** **(Deroghe)**

Il comandante del Porto può autorizzare, occasionalmente, lo sbarco dei prodotti della pesca in altri punti idonei qualora ciò sia ritenuto necessario a causa di impedimenti e/o altri particolari motivi che richiedono l'effettuazione di tale operazione in altri punti rispetto a quelli indicati all'articolo 3.

## **Articolo 5** **(Controllo Sanitario)**

1. Il controllo sanitario non è obbligatorio in caso di sbarchi di piccole quantità, di cessione diretta del prodotto pescato dal pescatore al venditore al minuto o al consumatore a condizione che si tratti di quantità non superiore ai 100Kg e avvenga sul mercato locale; in tale caso il controllo sanitario da svolgere su queste partite di prodotti della pesca sarà effettuato in osservanza dei regolamenti comunali di igiene e di veterinaria vigenti.

2. Tutti i pescherecci non iscritti nei RR.NN.MM.e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax che intendono effettuare lo sbarco dei prodotti della pesca in banchina debbono richiedere preventivamente nulla osta per effettuare le suddette operazioni a questo Ufficio Circondariale Marittimo.
3. Gli Armatori dei MP non iscritti nei suddetti Registri che intendono fare porto base ad Arbatax per almeno 9 mesi l'anno possono presentare una richiesta di Nulla Osta avente validità permanente. Il Nulla osta decade in caso di assenza dal porto di Arbatax per un periodo ulteriore a 91 giorni desunti dalle pratiche di arrivo e partenza.

## **Articolo 6** **(Etichettatura)**

È fatto obbligo ai comandanti delle unità da pesca ed alle relative società armatrici, di ottemperare agli obblighi di cui ai Reg. (CE) n. 2065 del 22.10.2001 e Reg. (CE) n. 2406 del 26.11.1996 e successive modifiche nonché alle disposizioni di legge e regolamenti nazionali vigenti in materia di tracciabilità dei prodotti ittici.

## **Articolo 7** **(Spostamento di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in deroga al controllo sanitario)**

1. Le attrezzature utilizzate per le operazioni di scarico, sbarco e trasbordo devono essere costruite con materiale facile da pulire e devono essere in buono stato di manutenzione.
2. Lo scarico e il trasbordo devono essere effettuati rapidamente ed i prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere posti immediatamente in un ambiente protetto alla temperatura appropriata in funzione della natura del prodotto e, se del caso, posti sotto ghiaccio nei mezzi di trasporto.
3. Non devono essere utilizzate attrezzature né si deve ricorrere a manipolazioni che possono deteriorare le parti commestibili dei prodotti; il veicolo ed i contenitori utilizzati per il trasporto devono essere puliti, le superfici interne dei mezzi di trasporto devono essere rifinite in modo da non danneggiare i prodotti, lisce e facili da pulire e disinfettare.
4. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura non possono essere depositati o trasportati con altri prodotti che possono pregiudicarne la salubrità o contaminarli, senza che siano imballati in modo da assicurarne una protezione soddisfacente.
5. Tutti i contenitori destinati a venire a contatto con i prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono soddisfare le disposizioni dell' articolo 2, commi 1 e 3 del D.P.R. 23 Agosto 1982, n° 777 e successive modifiche; per quanto riguarda l'etichettatura i predetti contenitori devono soddisfare le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 25 Gennaio 1992 n°109 e successive modifiche.
6. L'automezzo adibito al trasporto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra citati deve essere costruito ed attrezzato in modo che durante il trasporto sia essere rispettata la temperatura del ghiaccio in fusione e deve essere dotato di autorizzazione sanitaria al trasporto ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. c) del DPR 26 marzo 1980 n°327; se per refrigerare i prodotti si utilizza il ghiaccio, occorre far sì che l'acqua di fusione del ghiaccio venga evacuata onde evitare che rimanga a contatto con i prodotti.

7. È fatto divieto ai suddetti mezzi di sostare sulle banchine portuali oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di travaso e trasbordo.
8. È fatto divieto di sversare in banchina e/o direttamente in mare le acque di scongelamento del pescato accumulate negli appositi contenitori posti sul fondo dei veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

### **Articolo 8 (Sanzioni)**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo fatto costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi delle norme vigenti ed in particolare ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 30.04.1962, n° 283 e ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n°109 nonché delle successive modificazioni ed integrazioni delle citate disposizioni.

### **Articolo 9 (Abrogazioni)**

L'ordinanza n° 16 2010 in data 16.04.2010 è abrogata e sostituita dalla presente.

### **Articolo 10**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Arbatax, lì 13/05/2010

**F.to IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Pil. Davide SEVERINO**  
*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993*

